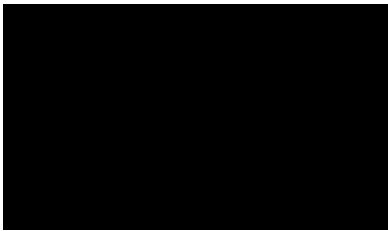




IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

n. 1713/2022 r.g.

Il Tribunale, composto dai magistrati:



Presidente-relatore

giudice

giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Sul reclamo ex art. 12 bis l. 3/2012 proposto da [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], avverso il provvedimento emesso in data [REDACTED] 2022, con il quale il giudice ha
omologato il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED].

Parte reclamante solleva l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012 per
violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui il creditore che ha colpevolmente
determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i
principi di cui all'art. 124 bis del T.U.B. non ha possibilità di presentare opposizione o
reclamo in sede di omologa.

[REDACTED] ritiene che la norma indicata impedisca l'esercizio del diritto di difesa, posto che
a fronte del vaglio del primo giudice, ogni credito ritenuto colpevole di non aver
correttamente effettuato la valutazione sul merito creditizio, verrebbe privato del diritto di
difesa e quindi vincolato al piano del consumatore, nonché ai suoi effetti, senza poter
chiedere un nuovo esame delle questioni decise nella prima fase.

Nel merito, parte reclamante contesta il provvedimento nella parte in cui viene esclusa

ogni forma di colpa in capo ai debitori, [REDACTED] e [REDACTED] accertando la sussistenza del requisito della meritevolezza e la responsabilità degli istituti di credito, i quali hanno errato nella valutazione del merito creditizio, continuando nell'erogazione dei prestiti.

[REDACTED] evidenzia che le valutazioni compiute circa il merito creditizio dei signori [REDACTED] [REDACTED] sono state condotte dalla banca anche sulla base delle informazioni rese dagli stessi, i quali, al momento della richiesta dei vari finanziamenti, hanno falsamente descritto la situazione economica familiare, in particolare omettendo di indicare la contrazione di precedenti prestiti.

Parte reclamante ritiene che tale condotta non possa che deporre nel senso della colpa grave in cui versano i debitori.

[REDACTED] evidenzia che causa del sovraindebitamento non può essere l'allargamento del nucleo familiare, con la nascita del quarto figlio, avvenuto nel 2010 e che comunque situazione non può ritenersi evento imprevedibile, ma al contrario frutto di una scelta libera.

A fronte dell'aumento di spesa derivato, i debitori hanno consapevolmente e imprudentemente contratto altri debiti; perciò, deve ritenersi sussistente la colpa grave in capo agli stessi.

Con ulteriore motivo, [REDACTED] contesta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, quale presupposto essenziale per l'ammissione del piano del consumatore.

La banca reclamante evidenzia che i due debitori, entrambi pubblici dipendenti, percepiscono uno stipendio netto complessivo di € 3.485,00, mentre le spese mensili sono state determinate in maniera arbitraria in € 2.360,00.

Inoltre, viene rilevato che tra i quattro figli del nucleo familiare dei debitori, [REDACTED] [REDACTED] è maggiorenne e autonomo, mentre riguardo [REDACTED], anch'essa maggiorenne, non è stato precisato lo stato lavorativo.

Infine, [REDACTED] contesta la fattibilità del piano, ritenendo eccessiva la durata prevista di 10 anni e 9 mesi e non motivata sulla convenienza rispetto l'alternativa liquidatoria, nonché la sproporzione del compenso liquidato all'OCC rispetto alle attività compiute nel presente procedimento.

Per tali ragioni parte reclamante chiede la revoca del decreto di omologazione del piano del consumatore o, in via subordinata, di modificare il piano riconoscendo il privilegio del credito di [REDACTED].

Con memoria di costituzione contesta quanto dedotta dalla parte reclamante e deduce che è stata la continua concessione di crediti la causa dell'aggravamento della situazione di indebitamento della famiglia [REDACTED]

Parte reclamata evidenzia le lacune da parte dell'istituto bancario nella valutazione del merito creditizio, in quanto non ha proceduto a consultare le banche dati della Centrale dei Rischi, anziché limitarsi a prendere per buone le dichiarazioni rese dai debitori.

Tali verifiche, oltre che imposte dalla qualifica dell'istituto di credito erano previste nei moduli sottoscritti dai debitori al momento della richiesta dei finanziamenti.

Inoltre, parte reclamata contesta le eccezioni di controparte in tema di colpa grave, ritenendo sussistente la meritevolezza in quanto i finanziamenti accessi sono andati a sostenere le spese famigliari, cresciute a seguito della nascita del quarto figlio, evento che non determina alcuna colpa o responsabilità agli odierni reclamati.

Quanto alla situazione di sovraindebitamento, evidenziano che al netto delle rate a restituzione dei vari finanziamenti, ai due coniugi residuano € 923,00 mensili, con i quali dover mantenere un nucleo familiare composto da cinque persone.

Sulla durata del piano del consumatore, parte reclamata evidenziano che il piano è fattibile e vantaggioso rispetto l'alternativa liquidatoria, la quale darebbe ai creditori un'inferiore soddisfazione e pregiudicherebbe l'esigenza abitativa dei due coniugi.

Quanto alla pretesa natura privilegiata del credito di [REDACTED] e sull'eccessività del compenso dell'OCC, parte reclamata ritiene le osservazioni di controparte assolutamente generiche e fondate su presupposti di diritto errati.

Per tali motivi, [REDACTED] e [REDACTED] chiedono che venga dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [REDACTED], nonché in via subordinata, il rigetto del reclamo e per gli effetti la conferma dell'omologa del piano del consumatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata la richiesta di illegittimità costituzionale, in quanto infondata.

La norma all'art. 12 co. 3 ter l. 3/2012 prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa"*.

Tale previsione va interpretata nel rispetto dei principi previsti dalla Costituzione, in particolare del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

In particolare, il coordinamento dell'art. 12 co. 3 bis l. 3/2012 con i principi costituzionali sopra espressi impone che non possa essere preclusa la possibilità ai creditori, ancorché accertata l'erronea valutazione del merito nella concessione dei finanziamenti richiesti, di fare valere le proprie ragioni, nell'esplicazione dell'irriducibile diritto difesa, nonché di sottoporre ad una nuova valutazione la decisione del giudice di prime cure.

La norma oggetto di censura segue la ratio deflattiva, assumendo un tenore punitivo nei confronti degli istituti di credito che abbiano colpevolmente disatteso l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato consumatore, come previsto dall'art. 124 bis T.U.B.

Tale norma risponde a dei principi assolutamente meritevoli di tutela, in particolare la ragionevole durata del processo, nonché l'ordine pubblico economico.

Tuttavia, tali principi vanno controbilanciati con i principi cardine dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto di difesa e quello al doppio grado di giudizio, da intendersi come giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost.

Ne deriva che l'art. 12 co. 3 ter e i principi ad esso sottesi non possono giungere al punto di impedire l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, ma devono costituire elementi interpretativi della norma.

La lettura costituzionalmente orientata richiede, dunque, che la condotta colposa della banca a violazione dell'art. 124 bis TUB venga comunque valorizzata come elemento al ricorrere del quale il giudice può determinarsi al rigetto del reclamo nel merito, ma non come circostanza di inammissibilità dello stesso.

Passando all'esame degli altri motivi di reclamo, va osservato che la l. 3/2012 all'art. 6 co. 2 lett. a) definisce stato di sovraindebitamento, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Deve intendersi per sovraindebitamento una situazione non transitoria, ma stabile e consolidata, tale da non consentire di poter far fronte ai propri debiti con le liquidità disponibili o con beni liquidabili in tempi brevi, ovvero non aver la possibilità di soddisfare i creditori nelle scadenze previste.

Rilevante al fine del sovraindebitamento lo squilibrio perdurante tra attività e passività che non consente di onorare i futuri impegni.

Al fine di tale valutazione, ciò che va confrontato sono da un lato i debiti da adempiere e i termini degli stessi, dall'altro i beni prontamente liquidabili, ovvero quelli che consentono una rapida conversione in liquidità.

Venendo al caso di specie, [REDACTED] e [REDACTED] hanno complessivamente un ammontare debitorio di € 356.354,89.

Di contro gli odierni debitori possiedono una liquidità immediata di € 12.918,04, ai quali devono aggiungersi gli stipendi mensili netti, per un totale di € 3.485,00.

Tuttavia, va osservato che mensilmente i due coniugi sono tenuti a versare le rate a titolo di restituzione dei finanziamenti presi, per un totale mensile di € 1.457,00, nonché necessitano per il mantenimento del nucleo familiare di spese per € 2.360,00.

Ne deriva che l'ammontare complessivo delle entrate (i due stipendi) non sono sufficienti a finanziare la rateizzazione dei debiti e le spese necessarie per il mantenimento familiare.

D'altronde tale squilibrio tra entrate e uscite è dimostrato dal continuo e costante peggioramento dell'esposizione debitoria verificatasi nell'ultimo decennio, dove i due coniugi a fronte dell'insufficienza delle entrate salariali per la copertura di tutte le spese, hanno più volte fatto ricorso a prestiti bancari finalizzati a saldare spese correnti.

Per tanto, anche considerando nel patrimonio dei due coniugi l'immobile, abitazione principale e le due autovetture, si giunge ad un deficit patrimoniale di oltre € 200.000, destinato ad aumentare, considerato che il bilancio mensile tra entrate ed uscite è in negativo e tale circostanza non può che spingere ad un aumento del debito, circostanza confermata dagli eventi dell'ultimo decennio.

Altro punto controverso riguarda la valutazione della condotta posta in essere dai debitori al momento della richiesta dei finanziamenti.

Il d.l. 137/2020 ha riformato la l. 3/2012, escludendo il giudizio di meritevolezza in capo al giudice e sostituendolo con ipotesi tassative di inammissibilità del piano del consumatore.

Ne deriva che il concetto di meritevolezza, inteso come valutazione sulla ragionevole probabilità di poter adempiere le obbligazioni assunte da parte del consumatore, è stato specificato e quindi al giudice, oltre a verificare la fattibilità del piano, deve accertare che non ricorrano condotte di colpa grave, mala fede o in frode ai creditori.

La colpa grave è da escludere, atteso che dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata dell'OCC, la situazione di sovraindebitamento dei coniugi deriva

dall'esigenza di far fronte alle spese familiari, legata all'aumento della prole e per ripianare i debiti contratti per l'acquisto della casa.

Emerge, dunque, che il continuo ricorso al finanziamento non può essere addebitato a comportamenti improvvidi e azzardati, al contrario i due coniugi hanno sempre dimostrato di voler onorare i debiti contratti e si sono trovati nell'impossibilità di farlo a causa dell'aumento di spese legato all'incremento del nucleo familiare, circostanza non valorizzabile come elemento negativo di colpa.

Tuttavia, va osservato che ai sensi della riforma sopra citata si prevede all'art. 7 co. 2 lett. d ter) che la proposta di piano del consumatore non è ammissibile quando nella condotta dei consumatori richiedenti è rinvenibile la mala fede.

Venendo al caso di specie, va rilevato che [REDACTED] e [REDACTED], al momento della contrazione dei diversi prestiti hanno dichiarato in maniera non veritiera di non aver contratto precedenti finanziamenti, circostanza questa da ritenersi accertata, in quanto non contestata dagli stessi debitori.

Tali dichiarazioni, sia pur rese nella compilazione di formulari predisposti dalla banca, integrano una condotta di mala fede.

In particolare, l'omissione di informazioni rilevanti da parte dei debitori, le quali se conosciute dalla controparte avrebbero comportato una diversa conformazione degli accordi, costituisce violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, previsto dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 5762/2016).

A riguardo va precisato che il mancato approfondimento dei dati forniti dai consumatori da parte dell'istituto di credito è elemento che non rientra nella valutazione circa la ricorrenza della mala fede, la quale deve fondarsi esclusivamente sulle condotte tenute dai debitori.

Condotte che nel caso di specie hanno influenzato la decisione della banca di erogare i finanziamenti e determinano l'inammissibilità del piano del consumatore.

L'accoglimento del motivo sopra esposto assorbe gli altri motivi del reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano prendendo a base di calcolo il valore indeterminato ai medi.

P.Q.M.

Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 12 co. 3 ter l. 3/2012.

Accoglie il reclamo proposto da [REDACTED] e per gli effetti revoca il decreto di omologazione del piano del consumatore familiare proposto da [REDACTED] e [REDACTED].

Condanna la parte reclamata a rifondere all'istituto di credito le spese legali che liquida in € 2.225,00, oltre accessori e oneri come per legge.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale di Ancona a spese e cura dei ricorrenti, oscurando le parti in cui compaiono dati sensibili.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 07/07/2022.

Il Presidente

Dott.ssa [REDACTED]